



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

IAAP – INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART AND PSYCHOLOGY

TITOLO I

Denominazione – Finalità – Programmi

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione è denominata "INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR ART AND PSYCHOLOGY" (IAAP) ed ha sede legale in Firenze, Piazza Madonna degli Aldobrandini, n. 1.

Ogni eventuale cambio di sede sarà deliberato dal Consiglio Direttivo e non obbliga a cambiare lo Statuto. La Sede Operativa può essere trasferita nel luogo in cui opera il Presidente.

Articolo 2

SCOPI SOCIALI

L'Associazione non ha fini di lucro ed opera nell'ottica del volontariato – inteso come partecipazione, solidarietà e pluralismo – con particolare attenzione all'impegno civile e

all'inclusione sociale, anche attraverso il diretto coinvolgimento e la rappresentanza di giovani soci.

Nel suo specifico culturale si propone di:

- promuovere il metodo di una lettura integrata e multidimensionale dell'opera d'arte, comunque intesa, senza preclusioni di epoche, stili, artisti;
- elaborare e proporre specifici contributi scientifici, personali e/o di gruppo. Chiave di lettura privilegiata è quella psicomodinamica, senza escluderne altre che si presentino con motivazioni e modalità fondatamente artistiche, storiche, sociali, filosofiche, religiose, psicologiche in genere;
- organizzare incontri, dibattiti e fattive collaborazioni con le comunità scientifiche e con le istituzioni interessate;
- integrare la ricerca culturale con l'impegno sociale e la passione civile.

Articolo 3

MODALITÀ ATTUATIVE

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà:

- costituire Gruppi di Studio (in particolare gruppi di studio e di lavoro interdisciplinari) nazionali o internazionali, coordinati o diretti da un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Tali Gruppi di Studio, sentito il Consiglio Direttivo, si riuniscono almeno una volta all'anno in una conferenza convocata dal responsabile, aperta a tutti i soci e, ove ritenuto opportuno, anche al pubblico;
- costituire, attraverso un responsabile nominato dal Consiglio Direttivo, un "International Advisory Committee", con il compito di proporre attività e argomenti di studio o ricerca, e con compiti promozionali;
- istituire corsi di aggiornamento; organizzare rapporti di collaborazione e/o stabilire adesioni con associazioni nazionali ed estere, pubbliche e private, enti nazionali e regionali, università italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine, complementare o comunque connesso al proprio;

- proporre tipi di intervento ed organizzare corsi, dibattiti e consulenze;
- curare pubblicazioni ed attivare ogni altra iniziativa sui temi di cui agli scopi prefissi.

TITOLO II

Struttura associativa

Articolo 4

SOCI E VOLONTARIATO

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, coloro i quali si riconoscano nel presente Statuto, accettandolo integralmente. Le attività di volontariato culturale che ne conseguono sono tutte prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, e sono aperte gratuitamente alla fruizione di tutti.

Articolo 5

REGOLE E PROCEDURE

Sono soci della Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti vi siano stati ammessi secondo le regole di seguito esposte.

Per essere ammesso alla qualifica di socio, l'interessato deve fare richiesta al Presidente della Sezione territoriale di competenza, e per conoscenza al Consiglio Direttivo, su presentazione di un socio, impegnandosi a rispettare lo Statuto dell'Associazione nonché a versare annualmente la quota associativa.

L'ammissione a socio della IAAP viene deliberata dal Consiglio Direttivo delle sezioni. L'elenco dei soci, corredato per ciascuno di essi da un breve profilo professionale non più lungo di 10 (dieci) righe, dovrà essere tenuto sempre a disposizione presso la Sede sociale, e pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

Il socio che intenda dimettersi dovrà comunicare le sue dimissioni per iscritto alla Sezione di competenza, che, a sua volta, le comunicherà al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario non avrà diritto al rimborso delle quote sociali già pagate.

Articolo 6

DIRITTI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- promuovere attività tendenti al conseguimento dei fini statutari;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto (purché siano in regola con il pagamento della quota annuale);
- eleggere gli organismi di direzione ed essere eletti negli stessi.

Articolo 7

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti a:

- far conoscere ed affermare gli scopi dell'Associazione e contribuire alla realizzazione dei suoi programmi;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
- versare puntualmente le quote sociali nei termini fissati.

Il socio moroso per quote scadute da oltre 2 (due) mesi, e che non adempia all'obbligo relativo entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione di formale invito alla regolarizzazione, cessa automaticamente di far parte dell'Associazione. Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità verranno fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

DECADENZA

Salvo il diritto di recesso, la decadenza da socio può avvenire:

- per il mancato rinnovo dell'adesione annuale;
- per espulsione o radiazione, legittimata da comportamento e/o attività che risultino in palese contrasto con i principi statutari, con le finalità dell'Associazione, con i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi.

La decisione di esclusione è di competenza del Consiglio Direttivo e viene presa a maggioranza assoluta dei suoi membri.

TITOLO III

Struttura organizzativa

Articolo 9

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario generale.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10

ASSEMBLEE

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione, da effettuarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita, viene effettuata mediante avviso informatizzato ai singoli soci contenente l'ordine del giorno.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio presente può essere portatore di un massimo di due deleghe.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, di norma informatizzato.

Articolo 11

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione. Inoltre:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno nel periodo che va dal primo gennaio al trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o 2 / 3 (due terzi) del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Articolo 12

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria viene convocata

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno;

- quando devono essere deliberate modifiche da apportare allo Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- allorché ne facciano richiesta motivata almeno 2 / 5 (due quinti) dei soci.

Articolo 13

VALIDITÀ DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si considera regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Così costituita, l'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, anche tramite delega, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Ogni socio presente può essere portatore di un massimo di due deleghe.

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, se istituito, e sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole della metà più 1 (uno) dei soci presenti come sopra.

Sullo scioglimento è necessario il voto favorevole di 2 / 3 (due terzi) dei soci presenti come sopra.

Articolo 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito dai presidenti delle sezioni.

I membri del Consiglio Direttivo, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici), restano in carica per 3 (tre) anni, indipendentemente dalla loro decadenza/sostituzione in sede locale.

Il Consiglio Direttivo sceglie il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Scientifico, il Responsabile delle Politiche Sociali e Giovanili, il Responsabile dell'International Advisory Committee e il Tesoriere, al suo interno o tra i soci.

I soci così scelti entrano a far parte a pieno diritto del Consiglio Direttivo e decadono con esso, salvo revoca dello stesso Consiglio Direttivo con motivazione esplicita.

Il Segretario Scientifico coordina i gruppi di lavoro attraverso i responsabili che saranno chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Ove venga eletto presidente un presidente di Sezione, questi deve dimettersi dalla carica di Presidente della Sezione locale.

In caso di dimissioni del Presidente o di un suo membro il direttivo provvede alla sua sostituzione sulla base di quanto precedentemente scritto. In caso di dimissioni della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, viene convocata l'Assemblea straordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo può conferire la carica di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte nelle attività e nelle discipline di competenza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo verifica e adegua il presente Statuto alle norme comunitarie che possano riferirsi agli obiettivi della IAAP.

Articolo 15

PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta, anche agli effetti di legge, l'Associazione in giudizio e nei rapporti con i terzi, convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, sottoscrive le deliberazioni adottate e firma il rendiconto annuale. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.

Il Presidente dell'Associazione può contrarre obbligazioni per conto dell'Associazione, nei limiti delle presumibili esigenze e compatibilità, anche sotto forma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali, e gestirli. Tali facoltà sono delegabili in tutto o in parte al Tesoriere.

Articolo 16

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo deve:

– redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto;

- curare l'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee;
- redigere i bilanci;
- approvare le modalità di ammissione, le quote sociali e il loro riparto;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- formulare il regolamento da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci.

Articolo 17

PROCEDURE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza personale o su delega della maggioranza dei consiglieri in carica; ogni Consigliere non può avere più di una delega. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno prese a maggioranza semplice e verbalizzate nell'apposito libro informatizzato. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Articolo 18

FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, coadiuvato da uno o più consiglieri, redige i verbali, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro soci, trasmette inviti per le riunioni del Consiglio e delle assemblee, provvede ai rapporti con enti e altre associazioni nazionali. In particolare, su mandato del Consiglio Direttivo, si occupa della generale attività comunicativa dell'Associazione e al relativo sito internet. In caso di sua assenza o di temporaneo impedimento, i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo verranno redatti dal Consigliere più giovane.

TITOLO IV

Patrimonio - Bilancio

Articolo 19

FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali dei soci nonché i contributi volontari corrisposti dagli stessi;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati.

Articolo 20

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà della stessa;
- erogazioni, donazioni, lasciti dei soci o di terzi.

Articolo 21

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si svolge dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con approvazione assembleare del bilancio consuntivo e preventivo di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Nel bilancio devono risultare anche i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

TITOLO V

Sezioni regionali – Associazioni affiliate

Articolo 22

SEZIONI REGIONALI

Si possono istituire sezioni regionali in qualsiasi paese. Il territorio corrispondente a una Sezione può essere una regione o una nazione, o una parte di essa. Fanno parte della Sezione tutti i soci della IAAP che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella regione o nella nazione o in una parte di essa; essi costituiscono l'Assemblea Regionale.

La struttura e le attività della Sezione sono regolate da uno Statuto coerente con quello nazionale ed approvato dal Consiglio Direttivo della IAAP.

Le sezioni hanno un bilancio autonomo. Esso è costituito dalla parte di quota di iscrizione alla IAAP (nella percentuale stabilita dal Consiglio Direttivo), dalle quote versate dai soci sostenitori e dai contributi particolari che la Sezione regionale ha diritto di incamerare totalmente.

Il Presidente della Sezione rappresenta, anche agli effetti di legge, la Sezione in giudizio e nei rapporti con terzi.

Ogni Sezione locale deve essere formata da almeno 6 (sei) soci.

Le Sezioni forniscono un contributo scientifico ai convegni nazionali, alle riviste dell'Associazione e alle altre attività editoriali della IAAP.

In caso di verificata inadempienza di quanto indicato ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo della IAAP adotta le iniziative più opportune per rimuovere gli ostacoli al buon funzionamento della Sezione.

I soci iscritti a una Sezione territoriale e che per motivi di lavoro abitano fuori dalla loro residenza anagrafica possono richiedere il trasferimento alla Sezione in cui abitano.

Articolo 23

ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Associazioni in armonia con le finalità della IAAP possono chiedere l'affiliazione alla IAAP.

Il Consiglio Direttivo della IAAP concede l'affiliazione, con parere motivato, nel rispetto delle seguenti modalità:

- che l'attività della Associazione richiedente non sia in contrasto con lo Statuto e le finalità istituzionali della IAAP;
- che lo statuto della Associazione richiedente e le sue modifiche vengano accolte dal Consiglio Direttivo della IAAP;
- che l'Associazione richiedente trasmetta la relazione sociale annuale sulle attività svolte e quelle programmate dal Consiglio Direttivo della IAAP;
- che accanto alla denominazione dell'associazione sia scritto: “affiliata alla International Association for Art and Psychology”.

La IAAP e l'Associazione affiliata hanno facoltà di recedere dall'associazione stessa, su motivata deliberazione dei loro organi istituzionali, con un preavviso di 3 (tre) mesi.

TITOLO VI

Disposizioni finali

Articolo 24

DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 25

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberato con la maggioranza di cui all'Articolo 13, l'Assemblea straordinaria delibererà la liquidazione, designando tra i soci un liquidatore e stabilirà la destinazione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Articolo 26

NORME GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme in materia.